

PRESIDENTE. Ha ragione. L'onorevole Filì-Astolfone propone a questo articolo 9 la soppressione del primo capoverso. Onorevole Filì, ha facoltà di parlare.

FILÌ-ASTOLFONE. Io vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di voler accogliere questo mio emendamento per la soppressione del primo capoverso di questo articolo. La legge del 1902 dice così:

« Queste linee saranno costruite a sezione ridotta dello scartamento non minore di metri 0.95 fra le rotaie, e per esse potrà essere accordato, ecc. ».

Qui invece nel disegno di legge si è introdotta questa dizione:

« Le modalità di costruzione e di esercizio saranno stabilite, con opportuni miglioramenti in relazione a quelle della ferrovia Palermo-Corleone-San Carlo ».

La Camera, la Commissione e l'onorevole ministro ricorderanno come io abbia dimostrato che la costruzione della ferrovia Porto-Empedocle e le altre di Naro-Canicatti-Palma Licata-Girgenti-Fanara fossero pregiudicate anche da questa legge, perchè fra l'altro ci lasciano ignorare quale sia il tipo con cui si intenda costruire tali linee benchè quello della ferrovia Corleone-San Carlo, meglio sviluppato dell'altro Corleone-Palermo, pure non sappiamo se sia eguale a quello stabilito all'articolo 1º, legge 4 dicembre 1902; cioè con la sezione di metri 0.95 fra le rotaie. Ora perchè dobbiamo ricorrere ad un tipo che da un lato noi non conosciamo, e dall'altro potrà essere diverso di quello previsto dalla detta legge 4 dicembre 1902?

Io adunque pregherei la Commissione di voler chiarire la dizione di questo articolo. Ad ogni modo, se non si vuole accettare la soppressione che io ho proposta, vorrei si aggiungesse: « con lo scartamento non minore di metri 0.95 fra le rotaie ».

PRESIDENTE. Non può fare questa proposta, ammenochè la Commissione non faccia propria la sostituzione.

TEDESCO, *relatore*. L'onorevole Filì ha ragione: la Commissione ed il ministro faranno propria la sostituzione.

FILÌ-ASTOLFONE. Ringrazio la Commissione e l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Licata a quest'articolo propone il seguente emendamento:

*Alle parole:* della ferrovia Palermo-Corleone-San Carlo, *sostituire:* « del tronco ferroviario Corleone-San Carlo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LICATA. Dirò due parole soltanto. La ferrovia Palermo-Corleone-San Carlo non è costruita in modo eguale: da Palermo a Corleone è costruita in un modo, da Corleone a San Carlo in modo diverso.

Nel primo tronco abbiamo una sezione stradale di metri 3.60, nel secondo di 3.80; le rotaie nel primo pesano 21 chilogrammi, nel secondo 23. In generale poi l'armamento è più solido nel secondo che nel primo tronco e le curve sono anche più accentuate. Inoltre le stazioni, le case cantoniere, i piani caricatori sono più ampi e costruiti meglio nel secondo tratto che va da Corleone a San Carlo, ed il materiale mobile in quest'ultimo non è d'antico modello come nel primo, ma a carrelli, di maniera che trattandosi di adottare un tipo solo, per la costruzione di tutte le ferrovie Sicule, io credo giusto di riferirsi al tronco Corleone-San Carlo e togliere quindi la parola « Palermo » lasciando che si dica soltanto: « della ferrovia Corleone-San Carlo ». Ciò sarebbe utile anche per togliere una qualsiasi causa di litigi.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Sta bene, togliamo dall'articolo la parola « Palermo » e lasciamo semplicemente: Corleone-San Carlo.

PRESIDENTE. La Commissione...?

TEDESCO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Licata, fa proprio l'emendamento dell'onorevole Filì-Astolfone.

PRESIDENTE. Prego di fare attenzione.

Il primo capoverso dunque sarebbe così modificato:

« Le modalità di costruzione e di esercizio saranno stabilite, con opportuni miglioramenti in relazione a quelle della ferrovia-Corleone-San Carlo, con lo scartamento non minore di metri 0.95 fra le rotaie ».

È così, onorevole relatore?

TEDESCO, *relatore*. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 9 di cui fu data già lettura con la modificazione indicata.

(È approvato).

Art. 10.

Dalle somme assegnate per il fondo di riserva al n. 13 della tabella E annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293, il Governo è autorizzato a prelevare a favore della costruzione delle ferrovie complementari di